

## **Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Legge sul CO<sub>2</sub>)**

### **Modifica del 18 marzo 2011**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge dell'8 ottobre 1999<sup>2</sup> sul CO<sub>2</sub> è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 11d*

#### **Sezione 2b: Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili**

*Art. 11d*      Principio

<sup>1</sup> Le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili immatricolate per la prima volta (automobili) devono essere ridotte a una media di 130 g di CO<sub>2</sub>/km entro la fine del 2015.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dell'obiettivo di cui al capoverso 1 la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

<sup>3</sup> Esso sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili da attuare dopo il 2019. Tiene conto delle norme dell'Unione europea.

*Art. 11e*      Obiettivo individuale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che consente di attribuire a ogni importatore e a ogni costruttore un obiettivo individuale relativo alle emissioni medie di CO<sub>2</sub> delle automobili importate o fabbricate in Svizzera. Il calcolo si basa sulle automobili dell'importatore o del costruttore immatricolate per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco auto).

<sup>1</sup> FF 2010 855

<sup>2</sup> RS 641.71

<sup>2</sup> Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale considera in particolare:

- a. le caratteristiche delle automobili importate o fabbricate in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
- b. le norme dell'Unione europea.

<sup>3</sup> Gli importatori e i costruttori possono costituire un raggruppamento. In tal caso è calcolato l'obiettivo individuale per il parco auto del raggruppamento.

<sup>4</sup> Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singola automobile in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

*Art. 11f*          Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore, costruttore o raggruppamento:

- a. l'obiettivo individuale di cui all'articolo 11e capoverso 1;
- b. le emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco auto corrispondente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che devono fornire gli importatori o i costruttori di automobili senza approvazione del tipo per i calcoli di cui al capoverso 1. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario.

<sup>3</sup> Per gli anni 2012–2014, il calcolo delle emissioni medie di CO<sub>2</sub> si basa sulle seguenti quote del parco auto con le emissioni di CO<sub>2</sub> più basse:

- a. per il 2012: 65 per cento;
- b. per il 2013: 75 per cento;
- c. per il 2014: 80 per cento.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può stabilire in che misura le automobili con emissioni di CO<sub>2</sub> molto basse siano da considerare in modo particolare nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b.

*Art. 11g*          Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

<sup>1</sup> Se le emissioni medie di CO<sub>2</sub> del parco auto di un importatore, di un costruttore o di un raggruppamento superano l'obiettivo individuale, l'importatore, il costruttore o il raggruppamento deve versare alla Confederazione i seguenti importi per ogni automobile immatricolata per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:

- a. per gli anni 2012–2018:
  1. per il primo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 7.50 franchi,
  2. per il secondo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 22.50 franchi,
  3. per il terzo grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 37.50 franchi,
  4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 142.50 franchi;

- b. a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO<sub>2</sub>/km in eccesso: 142.50 franchi.

<sup>2</sup> Per gli importatori e i costruttori che importano o fabbricano meno di 50 automobili all'anno, gli importi di cui al capoverso 1 si applicano a ogni singola automobile. Per gli anni 2012–2014, gli importi sono moltiplicati per le percentuali di cui all'articolo 11f capoverso 3.

<sup>3</sup> I membri dei raggruppamenti rispondono in solido del pagamento della sanzione.

<sup>4</sup> Per il rimanente, si applicano per analogia gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 1996<sup>3</sup> sull'imposizione degli oli minerali.

<sup>5</sup> Nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO<sub>2</sub> della singola automobile, il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita delle automobili l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1 e 2.

*Art. 11h* Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura di esecuzione della sanzione.

*Art. 11i* Impiego dei proventi della sanzione

<sup>1</sup> I proventi della sanzione, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese di esecuzione, sono distribuiti equamente alla popolazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati.

*Art. 13a* False dichiarazioni sulle automobili

<sup>1</sup> Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per i calcoli di cui all'articolo 11f è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa.

## II

La legge federale del 19 dicembre 1958<sup>4</sup> sulla circolazione stradale è modificata come segue:

*Art. 104a cpv. 2 lett. e e 5 lett. f*

<sup>2</sup> Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- e. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili.

<sup>3</sup> RS 641.61

<sup>4</sup> RS 741.01

<sup>5</sup> I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

- f. l'Ufficio federale dell'energia per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili.

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum  
Il segretario: Philippe Schwab

Data di pubblicazione: 5 luglio 2011<sup>5</sup>

Termine di referendum: 13 ottobre 2011

*Ritiro condizionato dell'iniziativa popolare del 25 agosto 2008 «Per veicoli a misura d'uomo»*

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 25 agosto 2008 «Per veicoli a misura d'uomo» è stata ritirata dal comitato il 23 giugno 2011 tramite dichiarazione di ritiro condizionato (FF 2011 4997).

<sup>2</sup> Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la modifica del 18 marzo 2011 della legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Legge sul CO<sub>2</sub>) è pertanto pubblicata nel Foglio federale.

5 luglio 2011

Cancelleria federale